REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1980

concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci [1], in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede che gli elementi e i documenti da fornire all'ufficio di dogana per l'applicazione di detto regolamento sono stabiliti, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 19;

considerando che occorre garantire agli importatori un trattamento uguale per quanto riguarda gli elementi da dichiarare e i documenti da produrre all'ufficio di dogana;

considerando che gli elementi da fornire secondo il modello di dichiarazione in allegato sono sufficienti, nella maggior parte dei casi, per definire le condizioni della transazione; che, tuttavia, informazioni più dettagliate possono essere necessarie quando, in particolare, il valore in dogana è determinato su una base diversa dal valore di transazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80;

considerando, per contro, che in determinati casi è necessario prevedere esenzioni e semplificazioni per quanto concerne la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana; che, in particolare, può essere inutile richiedere la produzione di detti elementi quando il valore delle merci importate è inferiore a un ammontare limite determinato;

considerando che è opportuno, per motivi di semplificazione, esprimere in moneta nazionale ed in cifre arrotondate il valore limite fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1224/80, una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana, compilata su un formulario conforme al modello D.V. 1 allegato al presente regolamento, è annessa alla dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per le merci considerate.

2. È in particolare prescritto che la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana prevista al paragrafo 1 debba essere fatta soltanto da una persona (in appresso denominata «il dichiarante») che abbia stabilito la sua residenza oppure il suo luogo di lavoro nel territorio doganale della Comunità e che disponga dei fatti afferenti alla dichiarazione stessa.

3. Gli Stati membri possono rinunciare ad esigere che la dichiarazione sia compilata su un formulario come precisato al paragrafo 1 quando il valore in dogana delle merci considerate non può essere determinato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80. In tal caso, il dichiarante ha l'obbligo comunque di fornire – o di far fornire – all'amministrazione doganale interessata qualsiasi altra informazione che può essere richiesta ai fini della determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo di detto regolamento. Tali informazioni sono fornite nella forma e nelle condizioni prescritte dall'amministrazione doganale interessata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono rinunciare a esigere in tutto o in parte la dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

a) quando il valore in dogana delle merci importate non supera per invio 70 000 FB, 12 000 Dkr, 4 000 DM, 10 000 FF, 2 000 000 di Lit, 4 500 Fl, 1 000 £, 1 000 £ Irl, secondo il caso, sempreché non si tratti di spedizioni frazionate o multiple indirizzate dal medesimo speditore al medesimo destinatario,

b) quando si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, o

c) quando la natura del regime doganale applicato alle merci non comporta la necessità di dichiarare gli elementi in questione.

2. Quando si tratta di merci che formano oggetto di una corrente continua di importazioni, effettuate nelle stesse condizioni commerciali in provenienza dal medesimo venditore a destinazione del medesimo compratore, gli Stati membri possono rinunciare a esigere che gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, vengano totalmente forniti a sostegno di ciascuna dichiarazione di immissione in libera pratica, ma debbono richiederli ogni volta che le circostanze mutino e almeno una volta ogni tre anni.

3. L'articolo 1 non si applica alle merci valutate sulla base di procedure semplificate conformemente all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1224/80.

[1] GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

Articolo 3

In caso di utilizzazione di sistemi informatizzati, gli Stati membri possono consentire che siano apportate variazioni di forma nella presentazione degli elementi richiesti per la determinazione del valore in dogana.

Articolo 4

1. Il dichiarante ha l'obbligo di presentare al servizio delle dogane un esemplare della fattura in base alla quale il valore in dogana delle merci importate è dichiarato. Quando il valore in dogana è dichiarato per iscritto, detto esemplare sarà trattenuto dall'ufficio di dogana.

2. Quando il valore in dogana è dichiarato per iscritto e la fattura relativa alle merci importate è rilasciata a nome di una persona stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana è dichiarato, il dichiarante ha l'obbligo di presentare all'ufficio di dogana un secondo esemplare della fattura. Uno degli esemplari è trattenuto dall'ufficio di dogana; l'altro, munito del timbro dell'ufficio di dogana medesimo e del numero di registrazione della dichiarazione, è restituito al dichiarante per la trasmissione alla persona a nome della quale è rilasciata la fattura.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili quando la persona a nome della quale la fattura è rilasciata sia stabilita nello Stato membro in cui il valore in dogana è dichiarato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA

D. V. 1

1 Compratore

PER USO DELL'AMMINISTRAZIONE

2 Venditore

3 Numero e data della fattura

4 Numero e data del contratto

5 Condizioni di consegna (p. e. FOB New York)

6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante i punti 7 a 9.

segnare X nella casella indicata

7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 1, par 2 * del regolamento (CEE) n. 1224/80?
Se la risposta è "NO" passare al punto 8.
☐ SI ☐ NO

(b) I legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate?
☐ SI ☐ NO

(c) Il valore di transazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'articolo 3, par 2, lett. (b) del regolamento (CEE) n. 1224/80?
In caso affermativo, fornire dettagli:
☐ SI ☐ NO

8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che:

- sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
- limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
- non intaccano sostanzialmente il valore delle merci?

☐ SI ☐ NO

(b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare?
☐ SI ☐ NO

Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in maniera adeguata.
Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11(b).

9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita?
☐ SI ☐ NO

(b) La vendita è subordinata a un accordo tra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore?
☐ SI ☐ NO

Se la risposta è "SI" a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi ai punti 15 e 16.

* DUE O PIU PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE:
(a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente;
(b) hanno la veste giuridica di associati;
(c) l'una è datore di lavoro dell'altra;
(d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra;
(e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente;
(f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
(g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure
(h) sono membri della stessa famiglia.

10 Il sottoscritto conferma che tutti gli elementi forniti nel presente documento sono veritieri e completi.

Luogo: Data:

Firma:

Dichiarante:

		Singolo	Singolo	Singolo . . . .
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana) . .			
	(b) Pagamenti indiretti – *vedi punto 8(b)*			
	(tasso di cambio .....)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra *	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: *I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.*			
	(a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate, ...			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate, ...			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate, ...			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza – *vedi punto 9(a)*			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore – *vedi punto 9 (b)*			
	17 Spese di consegna fino a ..... (luogo di introduzione)			
	(a) trasporto			
	(b) spese di carico e di movimentazione			
	(c) assicurazione			
	18 Totale B			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra *	19 Spese di trasporto dopo l'importazione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese *(da specificare)*			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A+B–C)				

* Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.

Riferimento	Importo	Tasso di cambio